



COMUNE DI LATINA

ISTITUZIONE DELLA CONSULTA CITTADINA PER LA CASA E IL MERCATO IMMOBILIARE

DISCIPLINA DELLA COSTITUZIONE E DEL FUNZIONAMENTO

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 31.05.2022

Articolo 1 *Istituzione*

1. È istituita la Consulta cittadina per la casa e il mercato immobiliare, di seguito denominata “Consulta”, quale anticipazione dell’Osservatorio comunale di cui alla lettera G) dell’Accordo Territoriale del 28 novembre 2017, come richiamato dal Protocollo d’Intesa tra il Comune di Latina e le Organizzazioni della proprietà e degli inquilini competenti per la Provincia di Latina, sottoscritto il 18 gennaio 2018.
2. La Consulta fornisce al Comune, in via permanente e con continuità, un supporto conoscitivo in ordine alle problematiche connesse alle esigenze abitative e in generale al mercato immobiliare (a titolo di esempio: *studio delle aliquote IMU attinenti alla materia abitativa; problematiche relative alle soluzioni abitative per categorie particolari come studenti universitari; soluzioni quali affitti calmierati e attività di intermediazione e agevolazione; studio degli sviluppi urbanistici della città attraverso la valutazione del mercato, etc*) attraverso il confronto costante tra le Istituzioni e le Associazioni che rappresentano i soggetti interessati a dette problematiche, con particolare riferimento ai proprietari e agli inquilini.
3. In tale ambito, la Consulta è chiamata a fornire supporto alla Giunta comunale, alle Commissioni consiliari che ne abbiano bisogno nonché ai Servizi, in cui è strutturata l’organizzazione del Comune, istituzionalmente competenti nelle materie attinenti le predette problematiche, con particolare riferimento alle materie urbanistica e tributaria.

Articolo 2 *Compiti*

1. L’attività della Consulta presenta carattere ausiliario di ordine tecnico e conoscitivo anche su richiesta di altri soggetti che ne abbiano competenza in ragione dei propri compiti d’istituto; detta attività può assumere la forma:
 - del parere facoltativo su richiesta dei competenti organi comunali;
 - della formulazione di proposte;
 - della promozione in autonomia di azioni e interventi;
2. I pareri e le proposte della Consulta sono inseriti nella documentazione relativa alle deliberazioni, ove abbiano contribuito a formarne l’istruttoria.

Articolo 3 *Composizione*

1. La Giunta comunale con apposita deliberazione nomina i membri della Consulta.
2. I componenti della Consulta, espressione del Comune sono:
 - il Sindaco che ne è il Presidente;
 - un Consigliere comunale in rappresentanza dei gruppi di maggioranza;
 - un Consigliere comunale in rappresentanza dei gruppi di minoranza;
 - l’Assessore competente in materia di tributi locali;
 - l’Assessore competente per i problemi del diritto all’abitazione;
 - il Dirigente del Servizio Entrate;
 - il Dirigente del Servizio Patrimonio, Edilizia pubblica, Espropri;
 - il funzionario responsabile dell’Imposta Municipale propria;

- il funzionario preposto alla U.O.C. competente ai problemi connessi alle esigenze abitative.

Il Sindaco può delegare un Consigliere comunale; in tal caso il delegato assume la veste di Presidente.

3. Ciascuna Organizzazione sottoscrittrice dell'Accordo territoriale per la Provincia di Latina, di cui all'art. 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, vigente al tempo della nomina dei membri della Consulta, designa un proprio rappresentante per la nomina a componente della Consulta.
4. Parimenti designano un proprio rappresentante in vista della nomina a membro della Consulta, anche le Organizzazioni della proprietà edilizia e le Organizzazioni dei conduttori che non abbiano sottoscritto il predetto Accordo, purché abbiano sede nel territorio della Provincia di Latina e abbiano sottoscritto la vigente Convenzione nazionale di cui all'art. 4, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, o in mancanza della Convenzione suddetta possano comunque dirsi maggiormente rappresentative su indicazione del Ministero competente.
5. Alla scadenza della durata in carica di cui al successivo articolo 5, tali designazioni, debitamente acquisite al protocollo generale del Comune, sono comunicate al Presidente della Consulta, che provvede alla trasmissione in modo da avviare la procedura di nomina da parte della Giunta comunale.
6. Le funzioni di membro della Consulta sono delegabili in caso di assenza o impedimento.
7. In relazione agli argomenti da trattare, la Consulta si avvale della collaborazione di Assessori, di Funzionari competenti, di Rappresentanti di Ordini o di Associazioni professionali o di altri esperti della materia, allo scopo convocati.
8. Alle sedute della Consulta possono assistere, con diritto di parola, i componenti del Consiglio comunale e della Giunta comunale, cui dovrà, pertanto, essere tempestivamente trasmessa preventiva opportuna informativa delle convocazioni.

Articolo 4 *Funzionamento*

1. La Consulta è convocata dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta scritta di almeno tre componenti entro i successivi quindici giorni dalla medesima richiesta; in ogni caso la Consulta deve essere convocata ogni sei mesi.
Le sedute della Consulta si tengono ordinariamente presso i locali del Servizio Entrate salvo che l'elevato numero dei partecipanti renda necessario acquisire la disponibilità di altri locali comunali dotati di maggiore capienza. Sin quando permarranno le condizioni di emergenza pandemica da Covid-19, le sedute si terranno a distanza in modalità audio-video secondo i canali telematici in uso presso il Comune.
2. Le convocazioni sono disposte con avviso scritto contenente l'indicazione del giorno dell'ora e del luogo ove si tiene la seduta, nonché dei punti all'ordine del giorno. Le convocazioni sono recapitate almeno cinque giorni liberi prima di quelli in cui si terrà la seduta.
3. Ove vi acconsentano, i singoli componenti possono esser convocati attraverso posta elettronica all'indirizzo che avranno cura di fornire al Presidente; in tal caso qualora il componente della Consulta ne faccia richiesta la convocazione via posta elettronica dovrà esser preannunciata attraverso messaggistica telefonica all'uopo indicata dall'interessato.
4. I componenti partecipano ai lavori delle Commissioni consiliari su richiesta del correlativo Presidente o del Presidente del Consiglio comunale.
5. La partecipazione ai lavori della Consulta, a qualsiasi titolo avvenga, non dà diritto a percepire nessun emolumento.

6. Ai fini del suo funzionamento interno, con particolare riguardo alla scadenza della durata e all'avvio della procedura per il rinnovo dei componenti, la Consulta si avvale del suo Presidente. A titolo esemplificativo, in tale veste il Presidente prende atto della scadenza della durata di cui al successivo articolo 5, in apposita seduta all'uopo convocata; dispone che gli uffici comunali invitino le Organizzazioni della proprietà edilizia e le Organizzazioni dei conduttori alla designazione di cui al precedente articolo 3, commi 3 e 4; dispone, allorché se ne ponga la necessità o l'opportunità, che gli uffici comunali invitino i gruppi di minoranza alla designazione di un diverso consigliere quale membro di diritto di cui al precedente articolo 3, comma 2; dispone la trasmissione delle predette designazioni in modo che la Giunta comunale provveda alla nomina formale con propria deliberazione.
7. Per tutte le sedute della Consulta è redatto relativo processo verbale;
8. I verbali delle sedute sono sottoscritti congiuntamente dal segretario e dal Presidente della Consulta; copia di ogni verbale è trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e ai Presidenti delle Commissioni consiliari.
9. Le funzioni di Segretario della Consulta sono svolte da un dipendente del Comune incardinato nella struttura del Servizio Entrate, al quale spetta la redazione dei processi verbali.

Articolo 5 *Durata in carica*

La Consulta dura in carica tre anni dalla nomina e comunque sino alla scadenza della Convenzione nazionale.